



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA DI CUI ALL’ART. 11 DLGS 142/2015, COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI CON CAPIENZA SINO A 50 POSTI NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

VISTA la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate dagli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", come novellato in particolare dal decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, che prevede che “con decreto del Ministro dell'interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro”;

VISTO il “Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, nonché dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni”, adottato con decreto del Ministro dell’Interno n. 9578 in data 04 marzo 2024, con i relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti):

VISTO il bando di gara ed i relativi allegati, pubblicati in conformità al citato DM, dalla Prefettura-U.T.G. di SAVONA;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione dell'Accordo quadro, di cui al provvedimento prot. n. _____, in _____, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto data _____
previsto dall’art. 23 del disciplinare - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

DATO ATTO del favorevole esito dei controlli sul possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario _____, _____° classificato nella graduatoria definitivamente approvata;



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

TRA

La **Prefettura di SAVONA**, con sede in Piazza Aurelio Saffi 1 - 17100 Savona, CF 80005640091, qui rappresentata da _____ in qualità di _____ ;

E

L'**Aggiudicatario** _____, con sede legale in _____ CF/P.I. _____, qui rappresentata dal _____ ;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo Quadro

Oggetto del presente Accordo quadro è costituito dai servizi di gestione dei centri di accoglienza **collettivi con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti (art 1 comma 2 lett b)** del Capitolato di cui al DM 04/03/2024) messi a disposizione dall'aggiudicatario per n. _____ posti complessivi, siti nel territorio della Provincia di Verona.

I servizi in appalto sono specificati nel capitolato e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro, ed in conformità all' offerta tecnica ed economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

L'aggiudicatario, sottoscrittore del presente accordo, si impegna a mettere a disposizione i posti offerti in sede di gara e ad accettare, su richiesta della Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.36/2023, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, con le modalità previste dal capitolato di gara.

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad erogare, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs. n. 142/2015.

La Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

L'espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente accordo quadro non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola.

Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

Articolo 3

Valore dell'accordo quadro

L'importo complessivo dell'accordo quadro è stimato in € _____ (_____/00), tenuto conto della durata triennale, del numero dei posti messi a disposizione dall'aggiudicatario, dei prezzi offerti dallo stesso per il servizio di gestione (pro capite e pro die), a cui si aggiungono:

- 1) i costi, dettagliati nell'allegato B del capitolato, per la fornitura del Kit di primo ingresso, fornitura pannolini per neonati fino a 36 mesi, materiale didattico-trasporto scolastico -

materiale ludico;

- 2) € 2,50 pro capite pro die per la fornitura del Pocket Money;
- 3) € 5,00 per la fornitura della tessera telefonica una tantum all'ingresso (cui si applica un turnover pari a 2 per ogni anno);
- 4) € 500,00 per farmaci e prestazioni sanitarie non coperte dal SSN per ciascun posto di accoglienza

previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover;

- 5) rimborso del costo delle prestazioni lavorative a chiamata del medico, ordinariamente impiegato in reperibilità, per visite di primo ingresso e primo soccorso e per altri interventi sanitari complementari al

SSN, come dettagliato negli atti di gara.

Articolo 4

Decorrenza e durata dell'accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dal _____, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura - di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della

Prefettura. Il contratto attuativo da stipularsi entro il periodo di validità del presente accordo quadro avrà durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, salvo proroga per un periodo non superiore ad ulteriori 12

mesi, secondo e termini e le condizioni riportati nell'art. 14 del capitolato. L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120,

comma 11, per l'eventuale periodo di proroga tecnica.

Articolo 5

Sostituzione immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte dell'aggiudicatario, previa adeguata e puntuale

verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la **sostituzione** di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, purché,



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona

quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione dell'accordo quadro, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa **autorizzazione** della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi **l'onere del trasferimento è a carico del gestore**.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

Articolo 6

Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo discendente dal presente Accordo quadro, è tenuto a presentare la garanzia definitiva prevista dal disciplinare di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 10% dell'importo del contratto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

p. L'Amministrazione

p. L'Impresa